REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEI GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 6

(ART. 29 L.P. 5/2006 – ART. 16 STATUTO IST. COMPR. TRENTO 6)

Approvato con delibera n. 16 del 27.10.2026

Art. 1

Organizzazione e compiti

1. La Consulta dei Genitori (C.d.G.) è costituita come previsto dall'articolo 16 dello Statuto dell'Istituto comprensivo Tn 6.
2. Oltre a quanto disposto dallo Statuto, la Consulta dei Genitori, formula proposte ed esprime pareri richiesti dal Consiglio dell'Istituzione, in ordine alle attività e ai servizi da realizzare o svolti dall'istituzione medesima anche in relazione ad iniziative di formazione e di coinvolgimento dei genitori.
3. La Consulta dei Genitori può articolarsi:
   a) in sezioni di plesso, coordinate da referenti;
   b) in sezioni di scuola primaria e di scuola secondaria, coordinate dal Presidente della Consulta dei Genitori.

Art. 2

Criteri per l'ammissione dei rappresentanti delle associazioni alla Consulta dei Genitori

Sono ammessi alla Consulta dei Genitori i rappresentanti delle associazioni dei genitori che rispettino i seguenti criteri:

- siano composte da genitori di studenti di questa Istituzione Scolastica;
- abbiano almeno 50 iscritti;
- siano dotati di uno statuto.

Art. 3

Sezioni della Consulta

Le singole sezioni della Consulta dei Genitori sono composte dai rappresentanti dei genitori dei relativi Consiglio di classe, dai rappresentanti dei genitori nel Consiglio dell'Istituzione, nonché dai rappresentanti di associazioni di genitori riconosciute dallo Statuto che ne facciano richiesta.

Art. 4

Elezione, durata in carica e ruolo del Presidente

1. Nel corso della prima seduta, da tenersi entro un mese dalla data di costituzione, la Consulta elegge, con voto palese, il proprio Presidente. Il Presidente è eletto a maggioranza dei votanti presenti e rimane in carica per tre anni.
2. Il Presidente provvederà a scegliere il Vicepresidente e lo comunicherà - o seduta stante o nella successiva riunione della C.d.G. – all'assemblea che ne ratificherà la nomina.
3. Il Presidente, in particolare:
   a) cura i contatti col Dirigente;
   b) convoca la Consulta dei Genitori plenaria o le sue articolazioni;
   c) presiede le riunioni della Consulta dei Genitori e adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori e nel rispetto delle competenze previste dall'art. 16 dello Statuto;
   d) designa il segretario/verbalizzatore delle riunioni;
   e) riunisce i referenti delle sezioni di plesso;
   f) garantisce la circolazione delle informazioni tra i vari plessi dell'Istituto;
   g) ricerca e intrattiene rapporti con i Presidenti delle Consulte dei Genitori di altri istituti.
4. Il Presidente può avvalersi dei servizi di segreteria della scuola in ordine all'esercizio delle sue

funzioni.

Art. 5

Designazione, durata in carica e ruolo dei Referenti di Plesso

1. I Referenti delle sezioni di plesso vengono designati dagli aventi diritto nella prima riunione della Consulta dei Genitori di ogni stesso plesso, e dura in carica per l'intero anno scolastico.
2. Il Referente di plesso in particolare:
   a) cura i contatti con il Presidente della Consulta dei Genitori;
   b) tiene i contatti col Dirigente Scolastico, in accordo col Presidente della Consulta dei Genitori;
   c) collabora con il Presidente della Consulta dei Genitori per la stesura degli ordini del giorno relativi alle convocazioni delle sezioni di plesso e presiede la riunione in sua assenza;
   d) nomina il segretario delle riunioni;
   e) collabora con la Direzione dell'Istituto per favorire la conoscenza dell'offerta formativa del plesso da parte dei genitori degli alunni;
   f) raccoglie ed invia alla Consulta dei Genitori le proposte di miglioramento relative alle competenze individuate dall'art. 16 dello Statuto.

Art. 6

Modalità di convocazione delle riunioni

1. La Consulta dei Genitori viene convocata in prima seduta dal Dirigente dell'Istituzione Scolastica entro il mese di ottobre di ogni anno scolastico.
2. Tutte le convocazioni devono essere fatte sulla base di un ordine del giorno ed essere rese note mediante l'invio di lettera ai destinatari, con affissione dell'avviso di convocazione all'Albo dell'Istituto e dei singoli plessi e mediante segnalazione sul sito Internet dell'Istituto nell'apposito spazio.
3. La Consulta dei Genitori viene convocata almeno due volte in corso d'anno scolastico.
   La C.d.G. deve essere convocata inoltre ogni qualvolta ne viene fatta richiesta da almeno i 2/3 degli aventi diritto, con indicazione dell'ordine del giorno. In tal caso la convocazione deve avvenire entro 15 gg. dalla data della richiesta.
4. Le sezioni vengono convocate dal Presidente, in accordo con il relativo referente, ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità o la necessità.

Art. 7

Modifica del Regolamento

1. Ogni proposta di modifica al presente Regolamento deve essere previamente inserita nell'ordine del giorno della convocazione della Consulta dei Genitori.
2. Le proposte di modifica al presente Regolamento sono messe in votazione dalla Consulta dei Genitori solo in presenza verificata di non meno dei 2/3 dei genitori aventi diritto.

Art. 8

Sede della Consulta dei Genitori

L'Istituzione mette a disposizione i locali necessari per le riunioni sia di plesso che di scuola, ovvero plenaria.

Art. 9

Pubblicità dell'operato della Consulta dei Genitori

1. Di ogni riunione della Consulta dei Genitori o delle sue articolazioni è redatto apposito verbale.
2. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e/o dal referente, è:
   - pubblicato nel sito web dell'Istituto nella sezione dedicata alla Consulta dei Genitori;
   - inviato a tutti i membri interessati;
   - esposto all'Albo dell'Istituto.